

Cui Gianna Carmela

Il Diritto di Interpello

Al fine di arginare i comportamenti antielusivi e favorire i rapporti tra contribuente e fisco è stato introdotto nel nostro ordinamento il diritto d'interpello.

Il Diritto di Interpello consiste nella possibilità per il contribuente di ottenere risposte dall'amministrazione finanziaria, sulla correttezza o meno di determinati comportamenti.

L'Istituto dell'interpello nasce in seguito alla promulgazione della legge 27 luglio 2000 n°212 meglio nota come "Statuto del Contribuente "

L'interpello si traduce in una richiesta (o un parere) proposto dal contribuente all'Amministrazione finanziaria qualora sussistano dubbi interpretativi circa una norma tributaria poco chiara su determinate operazioni, in questo modo il contribuente, prima di porre in essere uno specifico comportamento, può conoscere quale sarà il comportamento dell'amministrazione finanziaria in caso di successivo controllo.

L'art 11 dello Statuto del Contribuente elenca 4 tipologie di Interpello:

Interpello ordinario, disciplinato dall' art 11 co.1 lettera a) L.212/2000 viene usato dal contribuente per ottenere dall'amministrazione finanziaria dei chiarimenti sulla corretta interpretazione delle norme tributarie. Con un recente intervento normativo questa tipologia di Interpello ha subito un'estensione del suo ambito applicativo che l'ha portato a sdoppiare in: Interpello interpretativo, in cui l'oggetto dell'istanza è la norma tributaria in senso stretto (sono esclusi gli atti non aventi carattere normativo).

Interpello qualificatorio, in cui l'oggetto dell'istanza è la corretta identificazione normativa del caso concreto. In sintesi il contribuente non chiederà nulla in merito all'applicazione di una disposizione, bensì in merito alla corretta qualificazione delle fattispecie complesse. L'amministrazione può dare una risposta che contiene una valutazione basata più sulle circostanze di fatto relative alla fattispecie piuttosto che sull'interpretazione delle norme invocate dal contribuente.

Interpello probatorio, la cui disciplina è contenuta nell'articolo 11 co.1 lettera b) della legge n°212/2000, viene attivato quando il contribuente intende aderire a determinati regimi fiscali ma ha un dubbio circa la compatibilità degli stessi con l'operazione da lui posta in essere, in tal caso chiederà un parere all'amministrazione finanziaria:

Sulla sussistenza delle condizioni per l'accesso;

Sull'idoneità degli elementi probatori prodotti a tal fine

L'interpello antiabuso: disciplinato dall'articolo 11, co.1 lettera c, L. n°212/2000, consente di interrogare l'agenzia delle entrate sulla natura abusiva del diritto di specifici atti, atti e negozi, anche tra loro collegati.

L'interpello disapplicativo: disciplinato dall'articolo 11 co.2 della legge 212/2000, consente al contribuente di chiedere la disapplicazione di una norma tributaria.

Questa situazione si ha al fine di evitare manovre finalizzate all'evasione, limita deduzioni, detrazioni e crediti di imposta; tutti strumenti che il contribuente ha per ridimensionare la base imponibile che sarà poi oggetto di tassazione. Con l'interpello si chiede all'amministrazione finanziaria di disapplicare la norma tributaria "limitante", fornendo contestualmente la prova che il comportamento elusivo non può essere posto in essere in riguardo al caso concreto.

Le risposte dell'amministrazione finanziaria sono delle interpretazioni "di parte" e non hanno effetti vincolanti per il contribuente, il quale resta libero di disattendere la risposta ricevuta. Questa caratteristica dimostra che la risposta all'interpello non ha natura provvedimento, in quanto mancano gli elementi dell'autoritarità (poiché l'interpello non produce alcuna modifica unilaterale nella sfera giuridica del

Cui Gianna Carmela

contribuente, il quale resta libero di uniformarsi o meno alle indicazioni ricevute), dell'esecutività e delle esecutorietà, (poiché trattandosi di un atto che ha solo la funzione di rendere nota al contribuente l'interpretazione dell'autorità amministrativa, non è un atto che produce effetti diretti e immediati).

Il contribuente può decidere se, una volta ricevuto il diniego da parte dell'amministrazione finanziaria, di adeguarsi o scegliere di impugnare la risposta negativa ricevuta, oppure aspettare l'eventuale successivo atto di accertamento e impugnare tale atto.

Modalità applicative

L'art.3 DM n°209 del 2001 stabilisce che a pena di inammissibilità l'istanza d'interpello deve contenere:

I dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante.

La circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e persona da trattare ai fini tributari sul quale sussistano concrete condizioni di incertezza.

L'indicazione di domicilio fiscale del contribuente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione finanziaria.

La sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante. L'istanza deve contenere l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che il contribuente intende adottare.

L'istanza d'interpello è redatta in carta libera e presentata agli uffici competenti.

Dal 2018 il provvedimento n°47688/2018 ha previsto che :

- La Divisione contribuenti davanti l'unica struttura alla quale inviare le varie tipologie di Interpello.
- Tutte le istanze, via posta elettronica certificata vanno inviate a Interpello@pec.agenziaentrate.it
- Le istanze via PEC per i non residenti vanno inviati a div.contr.interpello@agenziaentrate.it
- Per i soggetti ammessi al regime di adempimento collaborativo occorre invece fare riferimento all'indirizzo PEC indicato nelle istruzioni per la compilazione del modello per l'adesione.

Dopo la ricezione, si apre la trattazione dell'istanza di Interpello, che di norma compete alla direzione Regionale dell'agenzia delle entrate, individuata in base alla domiciliazione fiscale del contribuente.

Terminata la fase della trattazione dell'istanza di Interpello, entro 120 gg dalla presentazione della stessa, l'Agenzia delle entrate rende al contribuente interessato una risposta scritta e motivata.

In caso di mancata risposta l'interpellante può diffidare l'agenzia delle entrate ad adempiere nei successivi 60gg. La mancata risposta dell'amministrazione finanziaria equivale al silenzio _ assenso.

Vi sono tre risposte possibili dell'amministrazione finanziaria che può rendere al contribuente:

1)Risposta tempestiva. Non vincola il contribuente, il quale rimane libero di non conformarsi alla soluzione dell'agenzia. L'ufficio, al contrario, rimane vincolato alla risposta fornita al contribuente e non potrà emettere atti di accertamento a contenuto impositivo o sanzionatorio in contrasto con la soluzione precedentemente comunicate.

2)Risposta omessa, si applica il principio del silenzio assenso, si intende cioè che l'amministrazione concordi con il comportamento prospettato dal contribuente (art.5, comma 2, del regolamento).

Di conseguenza sono da ritenersi nulli eventuali atti di accertamento e di controllo emessi in difformità della soluzione prospettata dal contribuente (e condivisa con l'agenzia per effetto del silenzio-assenso).

3) Risposta rettificata. L'amministrazione finanziaria può cambiare il parere precedentemente reso seppur decorso il termine di 120gg, comunicando al contribuente la nuova versione interpretativa diversa da quella in precedenza resa in forma esplicita o implicita, i cui effetti ricadrà non esclusivamente sui comportamenti successivi.

Nel caso in cui il contribuente abbia già posto in essere il comportamento prospettato nell'istanza, nulla può essere contestato. Se in caso contrario, il contribuente non abbia ancora posto in essere il comportamento, l'amministrazione finanziaria può recuperare le imposte eventualmente dovute e relativi interessi, ma non le sanzioni.

Concludiamo dicendo che l'interpello, ormai costituisce un'essenziale espressione della funzione consultiva e di assistenza che l'amministrazione finanziaria deve svolgere nella fase dello spontaneo adempimento dei rapporti obbligatori d'imposta.

L'interpello assicura una duplice finalità:

- La certezza del diritto; in quanto l'indirizzo fornito in via interpretativa dall'amministrazione finanziaria indirizza il contribuente verso una scelta ponderata e difficilmente lontana dall'interpretazione voluta dal legislatore.
- Il soddisfacimento dell'interesse erariale al corretto assorbimento dei doveri contributivi assicurando una certa e celere individuazione dei relativi mezzi finanziari rispetto a quella che, ordinariamente, si riscontra quando si verifica una contrapposizione con il contribuente soggetto di imposizione.

Quindi gli interpelli ricoprono un ruolo di fondamentale importanza nell'evoluzione che caratterizza l'applicazione dei rapporti impositivi congiuntamente all'accertamento con adesione e alla conciliazione giudiziale, essi permettono il corretto adempimento degli obblighi impositivo in un'ottica di collaborazione, dialogo e valorizzazione del reciproco affidamento fra l'amministrazione e il privato.